

***Circolare n. 1 del 29/01/2026***

***Ai gentili clienti***

## **Le principali misure della “Legge di Bilancio” per il 2026**

**(Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025)**

- Aliquote IRPEF – Modifica del secondo scaglione
- Innalzamento limiti forfettari
- Interventi di recupero edilizio, Ecobonus e Sismabonus – Aliquote applicabili per l’anno 2026
- Bonus mobili – Proroga
- Buoni pasto elettronici – Incremento esenzione
- Contributi versati alle forme pensionistiche complementari – Aumento del limite di deducibilità
- Locazioni brevi – Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi
- Iper-ammortamenti
- Frazionamento delle plusvalenze – Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026
- Credito d’imposta per design e ideazione estetica
- Rottamazione cartelle Quienques – Riapertura fino al 31.12.2023
- Ires premiale

### **Aliquote IRPEF –Modifica del secondo scaglione**

Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, cioè quello per redditi compresi fra 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”.

### **I nuovi scaglioni IRPEF saranno i seguenti a decorrere dal 01/01/2026:**

23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;

33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.

## **Innalzamento limiti per la permanenza o l'accesso al regime forfettario**

In relazione al regime forfettario di cui alla L.190/2014, la Legge di Bilancio stabilisce l'estensione, anche per l'anno 2026, dell'**innalzamento**, da 30.000 a **35.000 euro**, del **limite dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti** per l'accesso e la permanenza nel medesimo da parte di imprenditori individuali e lavoratori autonomi.

## **Interventi di recupero edilizio, Ecobonus e Sismabonus – Aliquote applicabili per le spese sostenute nell'anno 2026**

In relazione alle detrazioni IRPEF spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. "bonus casa") ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, ecobonus e sismabonus sono prorogate anche per l'anno 2026 le aliquote fissate per l'anno 2025.

Pertanto, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

- 1) al 50% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (dall'1.1.2027 la detrazione scenderà al 36%).
- 2) al 36% in tutti gli altri casi (dall'1.1.2027 la detrazione scenderà al 30%).

Il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

## **Bonus mobili – Proroga**

Viene prorogata anche per l'anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. "bonus mobili"), di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi.

L'agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall'1.1.2026 al 31.12.2026, in particolare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall'1.1.2025.

In relazione alle spese sostenute dall'1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro, come per gli anni 2024 e 2025, indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e la detrazione è rateizzabile in 10 anni.

## **Buoni pasto elettronici – Incremento esenzione**

Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici. Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.

## **Contributi versati alle forme pensionistiche complementari – Aumento del limite di deducibilità**

La prima novità, in vigore a partire dal 1° gennaio 2026, rappresenta un vantaggio fiscale immediato per coloro che aderiscono a Fondi di previdenza complementare. **La soglia massima della deducibilità dei contributi versati, sale da 5.164,57 a 5.300 euro annui**. Viene pertanto modificata la disciplina fiscale di cui all'art. 8 co. 4 e 6 del DLgs. 252/2005.

La novità vale sia per i contributi versati dal lavoratore che quelli versati dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (co. 4) ed il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006 (co. 6).

## **Locazioni brevi – Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi**

A partire dal 2026, pur non essendo state modificate le aliquote della cedolare secca: del 21% per la prima abitazione e del 26% per la seconda, **si determina reddito d'impresa in caso di locazione di più di 2 appartamenti.**

Precisiamo che si definiscono **locazioni brevi** “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. Sono esclusi pertanto tutti i contratti non brevi c.d. 4+4 o 3+2

A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l'applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di superamento di un certo numero di appartamenti. Più precisamente dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità.

A partire dal periodo d'imposta 2026, la normativa diventa ancora più stringente: chi affitta con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi. Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d'impresa.

## **Iper-ammortamenti**

Con la Legge di Bilancio 2026 il credito d'imposta di Transizione 4.0 e 5.0 viene sostituito dall'iperammortamento. Il nuovo iper-ammortamenti sarà in vigore per il triennio 2026-2028. La maggiorazione, ai fini delle imposte sui

redditi, sarà sul costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. I beni agevolabili sono beni materiali e immateriali, specificati negli ex Allegati A e B della legge 232/2016, oggi aggiornati e rinominati allegati IV e V.

Beni agevolabili:

- materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);
- materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;
- prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

le aliquote per la maggiorazione sono:

- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Per l'accesso al beneficio l'impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

### **Frazionamento delle plusvalenze – Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026**

Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d'imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni. Rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d'azienda, le quali possono essere rateizzate.

Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025.

### **Credito d'imposta per design e ideazione estetica**

Viene prevista la proroga per il 2026 del credito d'imposta per attività di design e ideazione estetica di cui all'art. 1 co. 202 della L. 160/2019. Il credito d'imposta per il 2026 spetta nella misura del 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro (fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto) ed è utilizzabile in un'unica quota annuale.

## **Rottamazione cartelle Quinquies**

Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-quinquies”), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:

- da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
- dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
- da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali.

E’ ammessa la dilazione fino a 54 rate con tasso d’interesse annuo del 3% con decadenza in caso di omesso dell’unica rata, dell’ultima rata o di due rate anche non consecutive. Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 a rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.

Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione, avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e dei compensi di riscossione, laddove applicati.

Sul sito dell’Agenzia della Riscossione saranno a disposizione informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili.

La domanda di rottamazione va presentata, in forma telematica, dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione, entro il 30.4.2026. Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30.6.2026. Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026.

I contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. “rottamazione-ter” o “rottamazione-quater”), possono fare domanda di rottamazione sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova “rottamazione-quinquies”. I debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate della pregressa rottamazione devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie.

## **Ires premiale**

La Legge di bilancio 2026 conferma l’Ires Premiale già introdotta nella scorsa Finanziaria.

La riduzione dell’aliquota Ires è del 4%, specificatamente dal 24% al 20%, e può essere richiesta dalle imprese che:

- abbiano proceduto all’accantonamento ad una riserva disponibile di almeno l’80% degli utili realizzati nel 2024, mantenuti a patrimonio netto per almeno tre anni;

- investito almeno il 30% degli utili accantonati (non inferiore a 20.000 euro) a investimenti in nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0, anche tramite leasing finanziario;
- stabilizzato il numero di unità lavorative rispetto alla media del triennio precedente;
- incrementato almeno dell'1% le assunzioni a tempo indeterminato rispetto al 2025

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti